

STUDIO LEGALE  
**Avv. ANDREA ROMANO**  
CORSO SOLERI 11 - 12100 CUNEO  
TEL. +39 333 7767877  
E-MAIL: ANDREA.ROMANO6969@ICLOUD.COM  
PEC: ANDREACOSMA.ROMANO@ORDINEAVVOCATICUNEO.EU

**TRIBUNALE DI IMPERIA**

**- Sezione Lavoro -**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA EX ART. 700 e 669 quater C.P.C.**

**MARILONGO Antonio** (C.F. MRLNTN70C02G812H), residente a Imperia, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Soleri 11, presso l'Avv. Andrea Romano (C.F. RMNNRC69D28D205G), che lo rappresenta e difende per mandato in data odierna in calce inserito nella busta telematica

(PEC: [andreacosma.romano@ordineavvodicuneo.eu](mailto:andreacosma.romano@ordineavvodicuneo.eu)),

**- ricorrente -**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio V Ambito territoriale di Imperia** (C.F. 80003690080), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Imperia, Piazza Roma 2, ope legis rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, V.le Brigate Partigiane 2

(PEC: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it));

**- amministrazione resistente -**

**nei confronti**

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali (GPS) Incrociate Sostegno di seconda fascia e d'istituto (GI) nella classe di concorso ADSS - sostegno



scuola secondaria di secondo grado - della provincia di Imperia concorrenti all'attribuzione degli incarichi di supplenza al 31 agosto o al 30 giugno per l'a.s. 2022/2023 nelle sedi indicate nella domanda presentata dall'attore in data 11/08/2022 e di coloro ai quali gli incarichi di supplenza nelle predette sedi sono stati in concreto attribuiti

**- contro-interessati -**

**per il riconoscimento**

del diritto del ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno

**previa disapplicazione**

dei bollettini di nomina dell'ambito della provincia di Imperia nella parte in cui hanno attribuito incarichi a docenti con punteggio inferiore al ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS Incrociate Sostegno di seconda fascia della provincia di Imperia per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in relazione alla classe di concorso ADSS - sostegno scuola secondaria di secondo grado - nonché, per quanto di ragione, di tutti gli atti amministrativi presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente

**e per la condanna**

dell'amministrazione scolastica all'attribuzione al ricorrente di un incarico a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno in una delle sedi dallo stesso indicate nella domanda inviata in data 11/08/2022 con istanze online, in relazione alla classe di concorso ADSS - sostegno scuola secondaria di secondo grado.

**PREMETTE**



- 1) il sig. Marilongo è un docente precario in possesso di regolare titolo di accesso, tra l'altro, per la classe concorsuale ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO secondarie ed ha prestato servizio per l'a.s. 2021/2022 presso l'i.s.s. "G. Marconi" di Imperia;
- 2) pertanto, nel termine previsto dalla O.M. n. 60/2020, ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e d'istituto - GPS nella classe di concorso B003, B015, B017 della Provincia di Imperia, istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3.5.1999 n. 124, per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, come da istanza prot. n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7401535.26-05-2022 del 22/05/2022 (**doc.n.1**);
- 3) a seguito della pubblicazione delle predette GPS, in data 01/08/2022 e successivamente aggiornate (**doc.n.2-3**), è stato collocato nelle graduatorie provinciali e di istituto Incrociate Sostegno in seconda fascia, in posizione 610 con punti 43, per la classe di concorso ADSS (**doc.n.4**);
- 4) nel termine previsto dalla O.M. n. 60/2020 in data 11/08/2022 ha presentato domanda (prot. n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8605640.11-08-2022) di inclusione, tra l'altro, nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 nella cdc ADSS della provincia di Imperia istituita ai sensi dell'art. 4 commi 6 bis e 6 ter L. 124/1999 per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale (31/08) o sino al termine delle attività didattiche (30/06) (**doc.n.5**);
- 5) a tal proposito elencava per mezzo di istanze online l'ordine di preferenza degli insegnamenti ADSS, indicando altresì le sedi ambite ai fini del conferimento delle supplenze (esprimendo preferenze tra l'altro per la sede



SCUOLA IMIS00800X, per la cdc ADSS e per la tipologia di posto SOSTEGNO cui aveva titolo) (cfr. doc.n. 5);

- 6) con decreto n. 2027 del 24/10/2022 (**doc.n.6**) di pubblicazione bollettini di conferimento di nomine l'esponente appurava per la classe di concorso ADSS nella GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 che la posizione precedente la sua (la n. 609) veniva destinata ad altro aspirante (**doc.n.7**);
- 7) tuttavia a seguito della successiva pubblicazione con decreto AT Imperia n. 2049 del 25/10/2022 (**doc.n.8**) di ulteriori bollettini di conferimento di nomine appurava di non essere stato destinatario di alcuna nomina relativa alle classi di concorso ed alle sedi da lui indicate, verificando al contempo che, per lo meno una docente collocata in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua ha ottenuto incarico di supplenza al 30 giugno nella sede da lui indicata: Vignola Alessia su Cdc ADSS inserita in II fascia sostegno in posizione n. 897 e punti 30,50 (cfr. doc.n. 3) assegnata all'I.I.S. "G. Marconi" di Imperia (cod. IMIS00800X) su cattedra interna sostegno fino al termine delle attività didattiche (**doc.n.9**);
- 8) rispetto a tale assegnazione si precisa che il prof. Marilongo ha espresso, nelle preferenze delle 150 scuole, la scelta analitica della sede dell'istituto G. Marconi indicandola come preferenza n.2 della domanda presentata attraverso Istanze Online per l'insegnamento ADSS, selezionando sia la tipologia di posto (sostegno), sia di contratto (fino al termine delle attività didattiche) e quindi è palese che la cattedra doveva essere assegnata al ricorrente avente per la classe ADSS Posizione 610 e punti 43 (cfr. doc.n.5);
- 9) per tale ragione in data 27/10/2022 inviava tramite PEC, a mezzo del legale, atto messa in mora all'amministrazione scolastica diffidandola dal voler attribuire all'istante un incarico a tempo determinato al 31 agosto o al



30 giugno in una delle sedi indicate nella domanda inviata con istanze on-line dell'11/08/2022 in relazione alle classi di concorso indicate in tale domanda coincidenti con gli incarichi indebitamente attribuiti (**doc.n.10**);

- 10) a tale diffida dava riscontro in data 29/10/2022 l'Ambito Territoriale di Imperia precisando che il sistema avrebbe operato applicando l'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 comma 4 secondo cui "Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. ". In sintesi, il sistema attribuisce le cattedre in base alle sedi disponibili in quel momento, se il candidato non ha espresso una di quelle sedi, secondo l'amministrazione scolastica, risulta rinunciatario (**doc.n.11**);
- 11) il prof. Marilongo si trova allo stato in attuale condizione di inoccupazione.

## **DIRITTO**

Sussiste il diritto dell'attore all'attribuzione di un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche, previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito della Provincia di Imperia, nella parte in cui hanno attribuito tutti gli incarichi indicati ai punti n. 6 del ricorso a docenti con punteggio inferiore al ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS Incrociate Sostegno di seconda fascia della provincia di Imperia, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, in relazione alla



classe di concorso ADSS sostegno. Per l'effetto, va ordinato al Ministero convenuto di attribuire al ricorrente un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche in una delle sedi dallo stesso indicate nella domanda inviata con istanze on line del 11/08/2022, in relazione alla classe di concorso ADSS sostegno, coincidente con gli incarichi indicati al punto n. 7 del ricorso.

In via meramente subordinata il Ministero andrà condannato a risarcire i danni causati al prof. Marilongo come dettagliati e quantificati nelle conclusioni del presente ricorso.

Si osservi che il Ministero dell'Istruzione, per la procedura straordinaria di reclutamento del personale docente per l'A.S. 2022/2023, ha adottato l'O.M. 112 del 06/05/2022, nel quale - per quel che qui rileva - è stata prevista una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza in parte differente da quella indicata nella Ordinanza Ministeriale n. 60/2020. L'assegnazione degli incarichi, infatti, è stata anche per quest'anno completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

Orbene, dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente: 1) è una docente in possesso di regolare titolo di accesso per la classe concorsuale ADSS; 2) nel termine previsto dalla O.M. n. 60/2020, ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e d'istituto - GPS, nelle classi di concorso indicate della Provincia di Imperia, istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3.5.1999 n.124, per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 3) a seguito della pubblicazione delle graduatorie GPS Incrociate Sostegno è stato collocato in seconda fascia, in posizione 610 con punti 43, per



la classe di concorso ADSS; 4) successivamente ha elencato, per mezzo di istanze online del 11/08/2021, l'ordine di preferenze degli insegnamenti ADSS (sostegno secondaria), ed ha indicato, altresì, le sedi ambite ai fini del conferimento delle supplenze; 5) tuttavia, a seguito della pubblicazione dei bollettini di conferimento di nomine, non è stato destinatario di alcuna nomina relativa alle classi di concorso ed alle sedi da lui indicate, mentre, al contempo, quantomeno un'altra docente collocata in graduatoria in posizione peggiore rispetto la sua ha ottenuto incarichi di supplenza al 30 giugno nelle sedi da lui indicate.

L'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dall'attore a personale in posizione peggiore rispetto quella del ricorrente deve presumersi che sia derivata da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo. Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS.

Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza, come comunicato dall'AT di Imperia. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato - anche con punteggio pari a zero - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sent. n. 1617/2020 del 17/07/2020; Trib. Frosinone ord. 11/02/2022 - RG n. 3560/2021; Trib. Velletri ord. 01/06/2022 - RG n. 4356/2021).

Seguendo l'interpretazione fornita dall'amministrazione scolastica sarebbe infatti palese la violazione dei principi di imparzialità costituzionalmente garantiti e presidiati dagli artt. 3 e 97 Cost., posto che l'assegnazione degli



incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria (cfr. Trib. Velletri ord. 01/06/2022 cit.).

Infatti, anche l'O.M. 112/2022 - richiamati espressamente il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" - prevede all'art. 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche), testualmente prevede: comma *"7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, sono prioritariamente scorsi gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE; b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.*

*8. In caso di incapienza degli elenchi di cui al comma 5, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.*

*9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio."*

Deve quindi ritenersi che verosimilmente la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine sia dovuta a un errore del sistema informatico e in modo





particolare dell'algoritmo che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura (cfr. Trib. Velletri ord. 01/06/2022 cit.). Se così non fosse e, consapevolmente, il MIUR avesse dato corso a tale procedura, così come sostiene l'AT di Imperia (cfr. doc.n.9), ciò determinerebbe la palese violazione di legge e dei principi costituzionali sopra ricordati.

La circostanza, poi, che l'assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita, come già evidenziato, da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, come si evince dall'art. 8, quarto comma, della citata O.M. n. 60/2020, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice sono stati assegnati a docenti in posizione peggiore rispetto la sua nelle GPS.

Si osservi che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020).

Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della



attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti - il ricorrente, nella specie - incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Sussiste, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, il presupposto del *fumus boni iuris*, necessario per la concessione dell'invocata tutela d'urgenza.

Sussiste anche il requisito del *periculum in mora*, considerato che - alla luce della fondatezza del diritto del ricorrente a ricoprire un incarico di supplenza annuale e vista l'attuale condizione di sua inoccupazione - il perpetrarsi della disposta estromissione dalla intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come l'odierno ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento.

Infatti il ricorrente è insegnante, la cui retribuzione costituisce l'unica fonte di reddito, oltre a quella della moglie che come si dirà infra è comunque da sola del tutto insufficiente a coprire i bisogni di una famiglia composta oltre che dai coniugi da ben due figli; egli ricorre pertanto, con procedura di urgenza, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento che la sospende dal lavoro e dalla retribuzione.

Vengono all'uopo prodotti con il presente ricorso la dichiarazione ISEE del ricorrente e dei componenti della famiglia, comprovante un reddito familiare tale per cui la privazione della retribuzione della Prof. Marilongo non è idonea a garantire una vita dignitosa (**doc.n.12**). L'indicatore ISEE infatti evidenzia un



reddito di € 11.942,26 annui tenuto conto della situazione familiare del ricorrente che ripetesì ha un nucleo familiare composto da due figli. E ciò indipendentemente dalla posizione lavorativa della moglie (anch'ella insegnante) che risulta, in virtù del precitato indicatore, del tutto insufficiente in autonomia al sostentamento della famiglia.

Inoltre, in considerazione della composizione del nucleo familiare e a testimonianza delle disagiate condizioni economiche dello stesso, il ricorrente percepisce assegni per il nucleo familiare (**doc.n.13**).

Peraltro il lavoratore, in conseguenza dell'impugnata sospensione, perde il diritto anche alle tutele previdenziali e per i giorni di assenza ingiustificata non ha diritto alle quote di assegni per il nucleo familiare, che dunque non verranno corrisposti alla ricorrente, con ulteriore detrimento economico.

Il provvedimento di cui si chiede la disapplicazione ha dunque creato una situazione di insufficienza finanziaria che a breve si aggraverà inevitabilmente, con conseguente indigenza economica, impedendo al ricorrente di far fronte ai bisogni della vita quotidiana, propri e dei componenti del nucleo familiare, tra i quali i due figli minori.

Con lo stipendio vengono inoltre meno anche le componenti della sua retribuzione, anche di natura previdenziale, di carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e permessi retribuiti e comportano la perdita della relativa anzianità di lavoro.

Si configura dunque anche una lesione alla sfera professionale del ricorrente, in termini di mancata progressione di carriera e/o di dequalificazione professionale, correlata alla temporanea inibizione all'espletamento delle mansioni.

Il danno alla professionalità andrà inoltre protraendosi nel tempo, in quanto non maturando il ricorrente il punteggio di servizio, o maturandolo in misura



inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, andrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito (cfr. Trib. Velletri ord. 01/06/2022 cit.).

Tale illegittimo provvedimento ha dunque determinato, e sta determinando, un grave e “irreparabile” pregiudizio per il prof. Marilongo, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

\* \* \*

Le spese dovranno seguire la soccombenza, posto che, da un lato, la giurisprudenza, a seguito delle citate pronunce è oramai consolidata nel riconoscere il diritto del docente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30 giugno, previa disapplicazione dei bollettini di nomina nella parte in cui hanno attribuito incarichi a docenti con punteggio inferiore e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS e, dall'altro, che l'amministrazione, nonostante sia stata formalmente diffidata al pagamento via PEC ha riscontrato negativamente le legittime richieste dell'istante; per cui dovrà trovare piena applicazione il principio di soccombenza.

P.Q.M.

il ricorrente, come rapp.to e difeso, nel riportarsi letteralmente ed integralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto ex art. 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola ex artt. 2709 e 2719 c.c. e riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede, con il presente ricorso

**CHIEDE**

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia:



In via cautelare.

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c. concedere l'invocata cautela, anche inaudita altera parte, ricorrendone l'estrema urgenza vista anche l'attuale condizione di inoccupazione del ricorrente e così ordinare all'amministrazione resistente la nomina del ricorrente assegnandogli la supplenza ingiustamente attribuita ad altri candidati quali la Vignola Alessia, o altri, in posizione deteriore, negli insegnamenti e presso le sedi oggetto di preferenza indicati nella domanda disponendo ove occorra la revoca degli incarichi in essere nei confronti dei candidati collocati in posizione e con punteggio inferiore dettagliatamente indicati nella superiore narrativa;
- autorizzare ove occorra ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio la notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna.

Nel merito:

previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, voglia, ai sensi dell'art. 1 della legge 11.08.73, n. 533 e s.m.i. e degli artt. 412 bis e 414 c.p.c. e ss., accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:

1. previa occorrendo disapplicazione dei bollettini di nomina e delle disposizioni regolamentari ritenute lesive della posizione soggettiva dell'attore;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) per l'a.s. 2022/2023 per la tipologia di insegnamento ADSS GPS



Incrociate Sostegno di seconda fascia della provincia di Imperia, presso una delle sedi indicate come preferenze nella “*informatizzazione nomine supplenze*” del 18/08/2021;

3. per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, di attribuire al ricorrente un incarico a tempo determinato di supplenza annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) in una delle sedi dallo stesso indicate nella domanda inviata con istanze online del 18/08/2022 in relazione alla classe di concorso ADSS, ovvero alle altre Cdc indicate nella predetta domanda, coincidenti con gli incarichi indicati al punto 7 della narrativa;
4. in subordine, condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, a risarcire al ricorrente il danno patrimoniale subito per l'illegittima mancata assegnazione delle supplenze di cui sub 1, consistente - dal punto di vista economico - nell'importo di € 15.198,00, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo, pari agli stipendi netti che avrebbe percepiti per gli incarichi di supplenza svolti nell'a.s. 2022/2023 e - dal punto vista giuridico - nell'attribuire al ricorrente ulteriori 12 punti utili per la sua posizione in graduatoria, pari al punteggio massimo attribuibile per le supplenze superiori a 166 giorni per gli incarichi di supplenza svolti nell'anno scolastico 2021/2022;
5. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre iva, cpa e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.

Come da allegata dichiarazione di responsabilità (**doc.n. 14**), ai sensi del D.L. n. 98 del 2011 e s.m.i., si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è esente dal pagamento del C.U.

In via istruttoria.



La causa potrebbe essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta, essendo evidente l'illegittimità della condotta delle resistenti, senza dar corso ad alcuna istruttoria, in ogni caso si chiede ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alle parti resistenti, di tutta la documentazione utile per la decisione della presente causa. Con riserva all'udienza di discussione a norma dell'art. 420 c.p.c., di chiedere integrazione del contraddittorio e ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande delle cc/pp.

Produce e allega:

mediante deposito in cancelleria, unitamente al presente ricorso, i documenti e le sentenze di cui all'indice del fascicolo di parte telematico.

Salvis iuribus.

Cuneo, li 31 Ottobre 2022

(Avv. Andrea Romano)

#### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti che eventualmente vedrebbero pregiudicata la loro posizione in seguito all'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e gli indirizzi di residenza degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di



fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'istruzione mediante la pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Liguria e dell'AT di Imperia; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso: - quanto al MIUR – USR Liguria mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza; - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'istruzione <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Liguria e At di Imperia.

Cuneo, li 31 Ottobre 2022

(Avv. Andrea Romano)

